

ISTAT, RAPPORTO ANNUALE, "LA SOCIETÀ ITALIANA SOTTO IL LOCKDOWN": CIRCA 560MILA INDIVIDUI HANNO SCOMMESSO CON FREQUENZA SETTIMANALE (AGIMEG – 03/07/2020)

E' stato presentato questa mattina a Roma, a Palazzo Montecitorio, il "Rapporto Annuale 2020 – La situazione del Paese" dell'Istat. Nella sezione dedicata alla "società italiana sotto il lockdown", c'è un paragrafo riguardante anche l'utilizzo dei videogiochi e giochi online. "Quasi metà della popolazione di 18 anni e più ha fatto giochi di società o di altro tipo, con un coinvolgimento soprattutto dei giovani. La quota di chi ha usato videogiochi, è pari al 37,5 per cento tra i giovani fino a 34 anni e appena il 3,9 per cento tra la popolazione ultra 64enne. Analoghe differenze si registrano per i giochi di società e i giochi via Internet con gli amici.

Per quanto riguarda il gioco online, il 3,8%, la maggior parte con una frequenza meno che settimanale, ha fatto ricorso alle scommesse su Internet ed è ampio il numero di individui (circa 560 mila) che ha scommesso con una frequenza almeno settimanale.

Il secondo gruppo dei "molto attivi" durante il lockdown (12,5 per cento della popolazione) è composto prevalentemente da maschi (77,3 per cento), in più della metà dei casi giovani tra 18 e 34 anni, che hanno trascorso il loro tempo intrattenendosi con giochi di vario tipo: videogiochi (70 per cento), giochi via Internet con gli amici (59,1 per cento), giochi con le carte (38 per cento) e giochi di società (29,3 per cento). Connessi alla Rete (86,1 per cento) per svolgere diverse attività tra cui anche la lettura di libri, quotidiani o altro (65,1 per cento contro il 42,2 per cento del totale), molti degli appartenenti al gruppo hanno utilizzato il pc per attività quali la web art o la computer grafica (34,9 per cento contro 13,8 per cento della media). Più di un terzo ha comunicato telefonicamente con gli amici e quasi la metà riferisce di averli sentiti al telefono maggiormente rispetto al periodo pre-lockdown. Tra le altre attività svolte, si sono dilettati con la musica sia suonando uno strumento musicale sia cantando anche più volte a



settimana. Rispetto al periodo precedente riferiscono, tuttavia, di avere mangiato di più (27,9 per cento del gruppo contro il 21,2 per cento della media della popolazione) e anche cibi meno salutari; inoltre, più di un terzo ha fatto meno attività sportiva. Malgrado le tante attività a cui si sono dedicati, un quarto degli appartenenti al gruppo definisce monotona o noiosa la giornata durante questo periodo.

Tra le altre attività svolte vi sono anche attività ludiche come l'uso di videogiochi (61,1 per cento), giochi via Internet con gli amici (50,3 per cento) e giochi con le carte (59,3 per cento). Un altro aspetto che caratterizza questo gruppo è che durante il periodo di chiusura si è aperto all'esterno svolgendo attività di volontariato (29,9 per cento)".

DL RILANCIO, CAMERA: LA COMMISSIONE BILANCIO BOCCIA LA RIDUZIONE DELLA TASSA SCOMMESSE ALLO 0,1% PER IL FONDO "SALVASPORT"


(AGIPRONEWS – 03/07/2020)

La Commissione Bilancio della Camera, impegnata nell'esame del DL Rilancio, ha respinto l'emendamento di Raffaele Trano, presidente della Commissione Finanze alla Camera, che chiedeva di ridurre la tassazione sulla raccolta scommesse allo 0,1%. Il provvedimento invece prevede che la copertura del fondo "salvasport" per il 2020 e il 2021, sia assicurata «nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali», al netto «della quota riferita all'imposta unica» e «nel limite massimo 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021».

DIVIETO PUBBLICITÀ GIOCO D'AZZARDO. AGCOM SANZIONA NETBET E CHIUDE PROCEDURA SANZIONATORIA

(JAMMA – 03/07/2020)

L'Agcom comunica la chiusura di un procedimento nei confronti di un operatore di scommesse, titolare di un sito di scommesse NetBt, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità al gioco d'azzardo. La contestazione risale al gennaio scorso, quando è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla società BPG S.r.l. Unipersonale la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art.9, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per aver effettuato pubblicità relativa al gioco d'azzardo nonché a giochi con vincite di denaro attraverso le pagine del sito internet Net Bet.





Con il pagamento in misura ridotta, per l'autorità può essere ammesso nella misura pari ad un terzo dell'importo della sanzione da infliggersi in applicazione dei criteri tabellari, pari, nel caso di specie, ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), non risultando attuabile un calcolo proporzionale al valore della pubblicità oggetto di contestazione, in quanto i messaggi promozionali oggetto di contestazione sono stati diffusi dalla società BPG S.r.l. Unipersonale tramite il sito web Net Bet dalla stessa gestito.

Il procedimento è stato quindi archiviato.

ELENCO OPERATORI. TAR LAZIO: ILLEGITTIMO CANCELLARE ISCRIZIONE PER MANCANZA DELLA QUIETANZA DI PAGAMENTO (PRESSGIOCHI – 02/07/2020)


Il Tar del Lazio è intervenuto oggi per annullare le cancellazioni dall'elenco degli operatori del gioco disposte da ADM a coloro che rinnovando l'iscrizione hanno autocertificato la quietanza del pagamento quando ancora la ricevuta non era stata generata dal Sistema.

Accogliendo il ricorso della Al.Ca.M. S.r.l.s, difesa dagli avv. Generoso Bloise e Patrizia Lo Polito, il Tribunale amministrativo Regionale ha evidenziato che "l'Amministrazione, in seguito ai controlli effettuati, ha disposto in modo illegittimo la cancellazione dell'iscrizione sulla base dell'erronea assenza in radice del possesso della quietanza non previsto per il buon esito del procedimento di rinnovo".

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con provvedimento del 29 aprile 2019, ha disposto la cancellazione dell'iscrizione dell'odierno ricorrente dall'elenco degli operatori economici che svolgono attività nel settore gioco a causa delle irregolarità verificatesi in occasione del procedimento di rinnovo annuale dell'iscrizione.

L'amministrazione ha riscontrato che l'istante, mediante l'apposito modello c.d. RIES, aveva autocertificato, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il versamento del tributo, previsto per il rinnovo annuale nell'elenco, in una data diversa (nella specie, antecedente) rispetto a quella in cui lo stesso risultava in effetti incassato dall'erario.

La questione centrale della controversia riguarda la legittimità, o meno, della cancellazione dall'elenco degli operatori economici disposta a seguito dell'autocertificazione del "possesso" della quietanza di pagamento, sebbene sia poi emerso, in sede di controllo, che mentre il versamento è stato effettivamente realizzato nella data indicata nell'autocertificazione, la quietanza di pagamento risulta invece essere stata rilasciata in una data successiva a quella autocertificata.






La norma stabilisce che l'operatore in sede di iscrizione deve possedere i tre requisiti indicati nel comma 1 dell'art. 4 alle lettere a), b), c) (ossia la licenza per l'esercizio dell'attività economica, la comunicazione antimafia, la quietanza che attesti il versamento del tributo), mentre in sede di rinnovo deve possedere i primi due requisiti previsti per l'iscrizione (licenza commerciale e comunicazione antimafia) e il requisito del versamento del tributo (specifico per il rinnovo).

Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente autocertificato di aver versato il tributo per l'anno di imposta, relativo al periodo di efficacia del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, nella data (6 aprile 2018) indicata nel modello c.d. REIS che è antecedente a quella stabilita per il "versamento dovuto" (15 maggio 2018). In aggiunta a tale autocertificazione, ha dichiarato di "possedere" la quietanza di pagamento del versamento del tributo in una data diversa (6 aprile 2018, coincidente con la data del versamento) rispetto a quella in cui si è poi accertato l'effettivo incasso del tributo in favore dell'erario (30 aprile 2018).

Come correttamente evidenziato – dall'avv. Generoso Bloise – nel ricorso, l'art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell'AAMS del 9 settembre 2011, n. 31857, prevede che l'operatore iscritto nell'elenco per ottenere il rinnovo dell'iscrizione deve inoltrare un'autocertificazione in cui si attesti la sussistenza del "versamento". "Soltanto per il procedimento di iscrizione nell'elenco- ricorda il Tar – si richiede, al momento della domanda, l'estinzione anticipata del rapporto tributario e quindi, a tal fine, si onera l'istante a fornire la piena prova dell'estinzione del rapporto mediante l'autocertificazione del "possesso" della quietanza, ferma restando la verifica della legittimità della cancellazione dell'iscrizione disposta in tal caso... () è l'atto materiale di esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione che, ove realizzato nei tempi e nei modi convenuti, si risolve nell'esatto adempimento dell'obbligazione".

"Una volta adempiuta l'obbligazione tributaria, è onere dell'istante autocertificare, mediante la dichiarazione di scienza, l'avvenuto adempimento al fine semplificare i controlli dell'amministrazione sul possesso dei requisiti abilitanti il rinnovo.

Non essendo infatti il possesso della quietanza (e quindi la prova dell'estinzione anticipata del rapporto tributario) un requisito richiesto per il buon esito del procedimento di rinnovo, la dichiarazione sulla sua sussistenza, al momento della domanda di rinnovo, non è idonea a fare conseguire al dichiarante alcun beneficio e quindi, specularmente, l'erronea dichiarazione del possesso della quietanza



non fa perdere o decadere il dichiarante da un beneficio che ha conseguito sulla base di essa”..



Viale Primo Maggio (ang.
Via M. de Petru)
80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



agsc2013@yahoo.it



www.agsi.altervista.org